



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

SETTORE TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE
SANITARIO E CANILE RIFUGIO, PER LA DURATA DI 48 MESI, DEI
CANI ABBANDONATI O RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI MACOMER.**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. *Sergio Garau*

Macomer: Aprile 2023

Il Tecnico Progettista
Dott. For. *Fabrizio Puddu*

CAPITOLO 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI CONTRATTUALI

Stazione appaltante (SA)	Comune di Macomer
Sito Istituzionale	www.comune.macomere.nu.it
Codice fiscale SA	C.F. 83000270914 - P. I. 00209400910
Sede	C.so Umberto I - 08015 Macomer (NU)
Importo	€ 580.875,00
Tipo importo	A base asta
Tipo contratto	Servizi
Tipo amministrazione	Comuni
Area competente	Settore Tecnico - Servizio Ambiente
CPV	[98380000-0] Servizi di Canile

Art 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi e le provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimate le prestazioni del:

SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO, PER LA DURATA DI 48 MESI, DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MACOMER.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale descrittivo prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo del servizio e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione del contratto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è CIG _____.

L'attività oggetto dell'appalto prevede la fornitura dei seguenti servizi:

1 Canile sanitario:

- accoglienza (H 24:00) dei cani catturati dal competente servizio della ASL di Nuoro, con oneri di cattura e trasferimento al canile sanitario a carico della stessa ASL;
- provvedere ai controlli sanitari sui cani catturati con attrezzature e materiali occorrenti per prelievi, accertamenti, terapie con costo delle vaccinazioni e terapie a carico della ASL;
- provvedere a tutti gli adempimenti di legge attinenti alle operazioni anagrafiche di registrazione degli animali ricoverati, microchippatura ed all'aggiornamento dell'anagrafe canina regionale anche in collaborazione con la ASL competente;
- cura, custodia e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero (canile sanitario), idonea e conforme alla normativa regionale e nazionale vigente e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie, di proprietà o nella disponibilità o nel possesso dell'aggiudicatario, secondo i termini previsti nell'Allegato alla D.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010 – “Direttive in Materia di Direttive in Materia di Lotta al Randagismo e Protezione degli Animali d’Affezione”.
- alimentazione giornaliera dei cani avuti in consegna con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona condizione di salute e secondo le prescrizioni del medico veterinario responsabile canile, inclusa la fornitura e la somministrazione dei farmaci prescritti dal veterinario responsabile del canile;
- mantenimento delle eventuali cucciolate che potrebbero nascere dai cani ricoverati e custoditi in canile;
- mantenimento degli spazi destinati agli animali nonché gli spazi comuni, nelle condizioni igienico sanitarie ottimali come previsto dalla normativa;
- provvedere allo smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti, presso impianto autorizzato, attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia, in particolare il Reg UE 1069/2009;
- garantire l'accesso alla struttura di tutti i soggetti interessati alle adozioni ed agli affidamenti dei cani;
- agevolazione e promozione dell'affidamento e dell'adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione nonché collaborazione ed incentivazione dei progetti promossi dal Comune attraverso informazione e assistenza per i cittadini interessati alle adozioni, per la socializzazione tra i cittadini e i cani ricoverati;
- garantire la reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi i festivi, per il ricevimento dei cani catturati;
- trasferimento dei cani, ogni qualvolta necessario, presso la struttura di ricovero (canile rifugio).

2 Canile rifugio:

- trasferimento presso la struttura di ricovero individuata dall'Appaltatore dei cani di proprietà del Comune di Macomer attualmente ricoverati presso la struttura sita in loc. Monte Muradu a Macomer;
- cura, custodia e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero (canile rifugio) idonea e conforme alla normativa regionale e nazionale vigente e munita delle

necessarie autorizzazioni sanitarie, di proprietà o nella disponibilità o nel possesso dell'aggiudicatario;

- alimentazione giornaliera dei cani avuti in consegna con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona condizione di salute e secondo le prescrizioni del medico veterinario responsabile canile, inclusa la fornitura e la somministrazione dei farmaci prescritti dal veterinario responsabile del canile;
- mantenimento delle eventuali cucciolate che potrebbero nascere dai cani ricoverati e custoditi in canile;
- mantenimento degli spazi destinati agli animali nonché gli spazi comuni, nelle condizioni igienico sanitarie ottimali come previsto dalla normativa;
- provvedere allo smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti, presso impianto autorizzato, attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia, in particolare il Reg UE 1069/2009;
- garantire l'accesso alla struttura di tutti i soggetti interessati alle adozioni ed agli affidamenti dei cani;
- agevolazione e promozione dell'affidamento e dell'adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione nonché collaborazione ed incentivazione dei progetti promossi dal Comune attraverso informazione e assistenza per i cittadini interessati alle adozioni, per la socializzazione tra i cittadini e i cani ricoverati;
- garantire la reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi i festivi, per il ricevimento dei cani catturati;
- garantire l'apertura al pubblico della struttura per 5 ore/giorno per almeno 6 giorni/settimana nell'arco delle ore diurne, comprendenti il fine settimana nei giorni di sabato e domenica, per consentire di prendere visione dei cani ai fini dell'adozione degli animali da parte dei soggetti interessati;

I servizi dati in appalto dovranno essere oggetto di gestione inappuntabile e continua, per tutta la durata contrattuale al fine di assicurare il mantenimento degli animali in condizioni di benessere. Sono comprese nel servizio anche tutte le eventuali prestazioni aggiuntive di servizi, che si dovessero presentare nella esecuzione del contratto, qualora le stesse non fossero già comprese nelle attività in appalto e si dovessero rendere necessarie a discrezione della Stazione Appaltante.

Per i servizi indicati dal presente Capitolato è indicata la classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary), o dizionario comune degli appalti, sviluppata in ambito EUROSTAT per la Commissione Europea, che riporta i codici per identificare i prodotti e i servizi:

INQUADRAMENTO CPV DELLE ATTIVITÀ IN APPALTO

CPV

CPV [98380000-0]

Servizi di Canile

Art 1.2 - IMPORTO E FORMA DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei servizi ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 580.875,00 (diconsi Euro CINQUECENTOOTTANTAMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/00) IVA esclusa.

Il presente appalto è dato a misura. Per il criterio di scelta del contraente, è previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), per il quale si rimanda alle condizioni del bando, predisposto dalla Stazione Appaltante ed al relativo disciplinare di gara.

La misura delle prestazioni oggetto di appalto, sarà effettuata mediante il conteggio delle presenze giornaliere effettive dei cani ricoverati.

Il costo giornaliero a base d'asta, comprensivo di tutti gli oneri necessari per il mantenimento, cura e custodia degli animali ricoverati, è valutato pari a 3,00 €/giorno.

Al fine di poter stimare l'importo dei servizi necessari per determinare il quadro esigenziale, è stato considerato il numero di cani di proprietà del Comune di Macomer, come desunto dalla banca dati dell'anagrafe canina regionale alla data del 01.01.2022, pari a n. 124 cani presso il canile rifugio, oltre 8 presso il canile sanitario.

L'importo a base di gara per l'esecuzione delle prestazioni (comprensivo dell'importo degli oneri per la sicurezza), al netto delle imposte di legge, è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
a) Per prestazioni a MISURA	Euro 574.875,00
b) costi della sicurezza	Euro 6.000,00
Totale a) + b)	Euro 580.875,00

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende: l'importo di Euro **574.875,00** (diconsi Euro CINQUECENTOSETTANTAQUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/00) per servizi soggetti a ribasso d'asta, i costi della sicurezza, sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui all'art. 26, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e stimati in Euro **6.000,00** (diconsi Euro SEIMILA/00), che non sono soggetti a ribasso contrattuale.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre stimato i costi della manodopera, considerando la base del contratto collettivo nazionale CCNL di riferimento, sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: € 204.808,80, corrispondente al 35,259 % del costo totale del contratto, a base d'asta.

Art 1.2.1 – QUADRO ECONOMICO GENERALE

Descrizione	Importo Pluriennale
A) Importo per l'esecuzione dei SERVIZI A BASE D'ASTA (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A1.1) Prestazioni a misura - canile sanitario	26.280,00 €
A1.2) Prestazioni a misura - canile rifugio	548.595,00 €
Sommano SERVIZI A1	574.875,00 €
Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A2) A corpo	6.000,00 €
A) SOMMANO TOTALE SERVIZI A BASE ASTA (A1+A2)	580.875,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
B1) Organizzazione di attività collaterali finalizzate ad incentivare il benessere animale, esclusi dall'appalto	12.000,00 €
B2) Imprevisti	1.000,00 €
B3) Fondo incentivante per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	10.940,43 €
B4) Spese tecniche relative a: progettazione e Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	0
B5) Spese per Autorità di Vigilanza	77,00 €
B6) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0
B7) IVA sui servizi a base d'asta	127.792,50 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE (Sommano B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	151.809,93 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	732.684,93 €

Art. 1.3 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, dell'articolo 32 del D.lgs. n.50/2016, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

Il capitolato, il cronoprogramma ed il computo metrico estimativo unitamente agli elaborati progettuali, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 1.4 - REQUISITI DELLA STRUTTURA LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali (canile sanitario e /o canile rifugio) dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e in particolare dovrà possedere tutte le caratteristiche individuate dettagliatamente nelle direttive adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/39 del 27/04/2010 (DIRETTIVE IN MATERIA DI LOTTA AL RANDAGISMO E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE L.R. n. 21 del 18.5.1994 e s.m.i.), per garantire un ricovero confortevole di lunga durata. Gli operatori economici devono, dunque, avere la disponibilità di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla Azienda ASL competente territorialmente.

Le caratteristiche generali del canile (sanitario e /o rifugio) luogo di svolgimento del servizio dato in appalto devono essere tali da garantire le perfette condizioni di igiene pubblica e di benessere dei cani ricoverati, riducendo al minimo qualsiasi stato di sofferenza. e corrispondente ad i requisiti previsti dalle leggi vigenti e sopravvenienti in materia e più specificatamente, la Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, il D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1, Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27 aprile 2010.

Art. 1.5 - CATTURA DEI CANI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

La cattura dei cani vaganti catturati nel territorio comunale di Macomer è a cura della competente ASL - Servizio Veterinario della ARES della Regione Sardegna, che provvederà, previa valutazione dello stato di salute dell'animale, al conferimento dei cani presso il canile sanitario individuato per lo svolgimento del servizio.

Nella struttura di ricovero potranno essere introdotti solo:

- i cani vaganti sul territorio del Comune di Macomer e di eventuali altri Comuni convenzionati, catturati secondo le procedure prescritte dalla normativa di riferimento;
- i cani, iscritti in Anagrafe Canina dei Comuni convenzionati, oggetto di rinuncia di proprietà;
- i cani oggetto di procedimenti coattivi che ne impongono la custodia presso il canile. I costi, come calcolati dal gestore, relativi alla cattura, custodia, identificazione ed eventuali cure e profilassi saranno da addebitarsi ai proprietari dei cani;
- i cani in custodia temporanea, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari e, qualora risultati non individuabili, al loro affidamento ad eventuali richiedenti; I costi, come calcolati dal gestore, relativi alla cattura, custodia, identificazione ed eventuali cure e profilassi saranno da addebitarsi ai proprietari dei cani;
- i cani in custodia temporanea nei casi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/1954).

Art. 1.6 - REGISTRAZIONE DEI CANI, TRACCIABILITÀ DELLE PRESENZE GIORNALIERE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, deve garantire tutti i requisiti di tracciabilità e registrazione delle presenze giornaliere dei cani ricoverati e tutte le verifiche ed i controlli inerenti al rispetto del contratto, mediante l'espletamento di periodiche comunicazioni all'Amministrazione comunale, elencate di seguito in modo non esaustivo:

- comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi dell'avvenuta cattura e ricovero, presso il canile rifugio e sanitario, dei cani vaganti nel territorio comunale;
- comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi di avvenuta microchippatura dei cani ricoverati entro i termini previsti per legge;
- comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi di avvenuto affido dei cani ricoverati;
- comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi di eventuale restituzione dei cani precedentemente affidati;
- comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi furti o fughe dei cani ricoverati;

- comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi di eventuali variazioni dello stato di salute dei cani ricoverati, con attestazione da parte del veterinario responsabile sanitario del canile rifugio e del canile sanitario della diagnosi e delle cure necessarie;
- comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi del decesso dei cani ricoverati con certificato del veterinario responsabile sanitario del canile rifugio e del canile sanitario che ne attesti le motivazioni, redatto entro i termini previsti per legge;
- registrazione e comunicazione dei dati dei cani ricoverati, affidati e deceduti presso la banca dati dell'anagrafe canina della Regione Sardegna istituita con D.G.R. n. 34/9 del 03.07.2018 entro i termini previsti per legge;
- annotazione del registro delle presenze in formato elettronico, conforme all'Allegato n. 4 della Deliberazione R.A.S. 17/39 del 27/4/2010;
- trasmissione mensile alla Stazione Appaltante entro il giorno 5 di ogni mese, di copia del registro delle presenze in formato elettronico, sia in formato .pdf e sia in formato tabellare editabile (.xls, .csv, .dat, o simili); I dati trasmessi dovranno essere allineati alla banca dati dell'anagrafe canina regionale e ministeriale. Qualora i dati non fossero allineati dovranno essere allegate anche le copie delle avvenute registrazioni/comunicazioni inviate alla banca dati dell'anagrafe canina regionale e ministeriale.
- comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali modifiche apportate alla numerazione dei box di ricovero, con aggiornamento della pianta del canile e sui singoli box;
- comunicazione alla Stazione Appaltante di avvenuto smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, di proprietà del Comune di Macomer;
- comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali variazioni degli orari di apertura al pubblico del canile rifugio con un preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi;
- comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali variazioni del nominativo e dei recapiti del medico veterinario responsabile sanitario del canile rifugio e del canile sanitario;
- comunicazione delle informazioni inerenti agli eventi ed alle campagne di adozione;
- comunicazione di ogni variazione riguardante le informazioni di cui ai precedenti periodi in elenco.

Art. 1.7 - DECESSO DEI CANI RICOVERATI

In caso di decesso di un cane di proprietà del Comune di Macomer, ricoverato presso il canile rifugio o presso il canile sanitario che effettua il servizio in appalto, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad acquisire l'apposito verbale veterinario certificante il decesso, prima dell'inoltro della carcassa presso un impianto autorizzato allo smaltimento conformemente ai sensi della normativa vigente.

L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a dare comunicazione dell'avvenuto decesso:

- all'Amministrazione comunale entro 5 gg naturali e consecutivi, con certificato del veterinario responsabile sanitario del canile che ne attesti le motivazioni, redatto entro i termini previsti per legge;
- all'Autorità sanitaria regionale dell'ASL di Nuoro del Servizio Veterinario entro i termini di legge;

Art. 1.8 - INCENTIVAZIONE DELLE ADOZIONI

L'Amministrazione Comunale, così come previsto dalla Direttiva di cui alla D.G.R. Regionale n. 17/39 del 27.04.2010, intende avvalersi dello strumento degli incentivi delle adozioni nella lotta al randagismo. Viene prevista in quadro economico di progetto una somma pari a 3.000,00 €/anno, che costituirà la premialità per l'affidatario in merito all'organizzazione delle attività di promozione delle adozioni stesse, ad esempio mediante:

- estensione al fine settimana degli orari di accesso al pubblico;
- assistenza ai cittadini interessati alle adozioni;
- individuazione nominale e formale dei responsabili delle adozioni;
- attivazione campagne di adozione, pubblicizzate a mezzo internet (pagina web/profili social);

La richiesta per il riconoscimento della premialità deve essere inviata dall'Appaltatore annualmente e trasmessa tramite PEC, corredata da una relazione descrittiva delle azioni poste in essere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo. Il riconoscimento di detta premialità viene effettuata dalla stazione appaltante, all'esito di un'istruttoria condotta dal RUP al fine della verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso richiesto dall'Appaltatore.

La previsione di tale tipologia di attività sarà inoltre valutata quale criterio premiante in sede di valutazione delle offerte tecniche presentate.

Art. 1.9 – CONTRIBUTI AI PRIVATI

Le specifiche incentivazioni includeranno riconoscimenti di carattere economico, erogati dall'Amministrazione comunale a favore dei soggetti adottanti, a seguito di pubblicazione di apposito bando/avviso pubblico, e saranno concessi sotto forma di buoni per l'acquisto di alimenti per cani, di prestazioni veterinarie, di trattamenti antiparassitari, di vaccinazioni ecc. ed incentivi in denaro (nella misura massima del 20 % del premio).

Al fine di evitare possibili fenomeni di speculazione, il valore degli incentivi non potrà essere superiore a quello del costo a base asta per il mantenimento del cane per un anno, quindi pari ad € 1.095,00, e potrà essere concesso una sola volta per cane adottato.

Il premio stesso, sarà consegnato a rate e condizionato alla dimostrazione del buon mantenimento del cane stesso nel tempo, stabilito a seguito della verifica del DEC incaricato, e secondo le disposizioni stabilite dall'Amministrazione comunale mediante il bando/avviso pubblico.

Art. 1.10 - VARIAZIONI, VARIANTI E MODIFICHE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti, all'art. 106.

Le varianti saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dal Capitolato, dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

Potranno essere ammesse unicamente le variazioni e le modifiche, per cause impreviste ed imprevedibili, che non comportano alterazione della natura del contratto entro il limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 1 lettere b) e c) ed e).

La modifica del contratto non potrà in nessun caso alterare la natura complessiva del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 4.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Per le variazioni autorizzate, che sono esorbitanti rispetto alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, rimane in capo all'appaltatore la facoltà di eseguire interamente le prestazioni agli stessi patti e condizioni oppure negoziare con la stazione appaltante nuove condizioni per la parte delle prestazioni esorbitante rispetto al quinto d'obbligo oppure avvalersi del diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto potrà essere modificata esclusivamente durante il periodo di esecuzione del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, a seguito di autorizzazione della stazione appaltante, per una durata massima di 365 giorni (1 anno). In tal caso, ai sensi dell'art. 106 comma 11, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appaltatore è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti che disciplinano i servizi di canile, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di benessere animale, di polizia urbana, alla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalla ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno essere rispettate tutte le normative di riferimento in materia di esecuzione del contratto e di svolgimento dei servizi di canile, in particolare:

- D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;
- L. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità (Attuazione della L. 281/1991);
- D.P.C.M. 28/02/2003 “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- L. 189/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- D.M. 23.03.2007 “Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali”;
- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina);
- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18.12.2008, modificata dall'O.M. 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati);
- L.R. n. 21 del 18.05.1994 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina”;
- L.R. n. 35 del 01.08.1996 contenente integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n.21;
- Circolare n. 19712/IV del 26.06.1997 dell'Assessore Regionale all'Igiene e Sanità (disciplina delle attività veterinarie afferenti all'area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche);

- D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1 “Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo”;
- Deliberazione G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 avente ad oggetto “L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”.

Art. 2.2 - CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuno, per mezzo di suoi dipendenti, rappresentanti, delegati o consulenti, potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi all’interno della struttura al fine di verificare la rispondenza dell’esecuzione a quanto contrattualizzato, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e nel rispetto della normativa vigente.

L’aggiudicatario dovrà consentire, ai soggetti delegati dall’Amministrazione comunale ed al personale di tutte le Autorità competenti, in ogni momento e senza preavviso, l’accesso per i controlli contabili, amministrativi ed ecologico/sanitari di tutela animale.

Art. 2.3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del contratto di appalto, gli allegati costituiti dalla seguente documentazione:

- A) le polizze di garanzia;
- B) l’offerta tecnica dell’Appaltatore, anche se non materialmente allegata;
- C) l’offerta economica dell’Appaltatore;
- C) i seguenti elaborati di progetto:
 - 01 - Relazione Tecnico-Illustrativa.
 - 02 - Computo Metrico Estimativo.
 - 03 - Elenco Prezzi.
 - 04 - Analisi dei Prezzi.
 - 05 - Stima Incidenza della Manodopera.
 - 06 – Quadro economico.
 - 07 - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
 - 08 – Cronoprogramma.
 - 09 – Duvri.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (D.lgs. n.50/2016);

- il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- linee guida, delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale descrittivo prestazionale - elenco prezzi.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione di Esecuzione del Contratto, DEC.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE.

La procedura di gara prevede la valutazione delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio di aggiudicazione, utilizzato per la selezione delle offerte, ha previsto l'assegnazione dei punteggi in funzione della fornitura dei seguenti servizi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	
1	Attivazione di servizi di educazione/rieducazione cinofila da parte di addestratore cinofilo o di veterinario comportamentista o similari ed avvio del percorso di educazione/rieducazione per i cani in entrata ed in uscita, finalizzati al fine di incentivare le adozioni.		La proposta sarà valutata principalmente in relazione all'efficacia del servizio educativo/rieducativo, finalizzato all'incentivazione delle adozioni	
2	Esecuzione di un piano di comunicazione e informazione alla popolazione mediante la creazione di una piattaforma informatica in ambiente web, tramite sito internet dedicato e canale/pagina social con copertura di pubblicazione di almeno un post/mese, per la pubblicazione dei cani ospiti in entrata e in uscita, contenente per ogni singolo cane ospite: la documentazione fotografica, la scheda anagrafica del cane, la descrizione caratteriale del cane e la scheda con la valutazione del percorso di educazione intrapreso		Creazione ed aggiornamento mensile del sito internet dedicato alla pubblicazione delle schede dei cani ospiti	
			Creazione di pagina/canale social media dedicato alla promozione delle campagne di adozione dei cani ospiti mediante la creazione di post tematici con una copertura minima di due post/mese dedicato alla pubblicazione delle schede dei cani ospiti	
3	Progettazione e realizzazione di eventi a tema, almeno due all'anno, a carattere divulgativo informativo per la tutela e del benessere degli animali da realizzarsi a discrezione dell'amministrazione comunale o presso il canile rifugio o presso aree individuate nell'ambito cittadino, per informare e sensibilizzare i cittadini e favorire le adozioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: mostre temporanee, partecipazione dei cani ospiti ad eventi pubblici, incontri sul tema dell'educazione e sulla corretta detenzione degli animali, incontri di divulgazione sulla conoscenza di specificità delle razze, laboratori a tema per bambini e ragazzi.			
4	Creazione di standard di qualità degli spazi esterni e delle aree verdi di pertinenza del canile rifugio con interventi volti a migliorare il benessere animale ed in particolare lo stile di vita dei cani. A titolo esemplificativo e non esaustivo si fornisce l'indicazione di alcune tipologie di possibili interventi: creazione di zone ombreggiate mediante l'arricchimento nelle aree verdi e di sgambamento con alberature ad alto fusto di specie autoctone ed installazione di supporti del tipo per agility-dog		Creazione di zone di ombreggio costituite da aree verdi composte da alberature ad alto fusto (quantificare meglio) e arbusti mediante specie vegetali autoctone	
			Posizionamento di attrezzature e supporti per agility dog	

5	Proposta di servizi integrativi di assoluta novità, non previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto (tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati dal C.S.A.)	Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'eventuale proposta di servizi integrativi di assoluta novità, non previsti nel C.S.A. Ogni servizio integrativo dovrà essere descritto in termini di organizzazione, personale e mezzi	
---	---	---	--

Per la definizione dei criteri e sub-criteri di valutazione e il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 si rimanda a quanto regolamentato dal Disciplinare di gara.

Art. 2.5 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 2.6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 60 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione Appaltante, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 2.15 del presente capitolato;
- h. accertate e gravi violazioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica;

i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

l. inadempienze gravi relative al benessere dei cani ospiti all'interno del canile.

m. qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la Stazione Appaltante segue il procedimento previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016: in esito alla pronuncia di risoluzione in danno Comune incamera la cauzione definitiva presentata a titolo di penale, fermo restando il diritto di chiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 2.7 - RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2.8 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 2.9 - COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della Stazione Appaltante

L'Appaltatore risponde inoltre della custodia dei cani che ha in carico e solleva l'Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni cagionati dai cani a terzi.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e si obbliga a trasmettere copia della polizza prima della stipula del contratto.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale.

Art. 2.10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il concorrente indica all'atto dell'offerta all'interno del DGUE le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il subappalto è consentito nei limiti di legge.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 2.11 - CONSEGNA E AVVIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione (DEC), sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie, redigendo apposito verbale firmato anche dall'Appaltatore.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.

L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà effettuata dopo che il contratto è divenuto efficace, non essendo previste nell'art. 19 DM 49/2018, tempistiche massime per l'avvio.

Per le procedure disciplinate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il DEC comunicherà con un congruo preavviso, di almeno 7 (SETTE) giorni, all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, per la consegna dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DEC per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna, il DEC e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dell'esecuzione del contratto.

L'esecutore dovrà comunque dare inizio all'esecuzione del contratto entro il termine improrogabile di giorni 1 (UNO) dalla data del verbale di avvio, fermo restando il rispetto del termine del programma di esecuzione del servizio di cui al successivo articolo.

L'esecuzione del contratto dovrà avere una durata di giorni 1.460 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e avvio.

Art. 2.12 - CRONOPROGRAMMA PROGETTO - PROGRAMMA DI ESECUZIONE – SOSPENSIONI.

Il cronoprogramma di progetto predisposto dalla stazione appaltante, rappresenta la sequenza temporale di esecuzione delle prestazioni prevista a cui deve attenersi l'appaltatore per l'esecuzione del servizio dato in appalto, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione di Esecuzione del Contratto.

La calendarizzazione del servizio è stabilita dall'elaborato progettuale CRONOPROGRAMMA.

Nel caso di sospensione del servizio, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il cronoprogramma viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti, anche legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione di Esecuzione del Contratto, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte e secondo il cronoprogramma, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC, nelle more dell'articolo 23 del D.M. 49/2018, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il DEC lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dell'esecuzione determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla

disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea ed il RUP non abbia disposto la ripresa dell'esecuzione, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dell'esecuzione del contratto, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale.

Art. 2.13 - RAPPORTI CON LA DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, al DEC resta di competenza l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il DEC controlla il rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni indicate nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione a cura dell'appaltatore.

Il DEC, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale.

Il DEC può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto a verbale o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Il DEC dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del DEC, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il DEC verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale.

Il DEC esegue le attività di controllo in merito ai seguenti profili:

- a) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- b) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- c) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- d) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il DEC esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;

Art. 2.15 - PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Ciascuna prestazione articolata in un numero predefinito di interventi deve essere eseguita entro lo scadere del relativo periodo di intervento come previsto dal CRONOPROGRAMMA.

Le penali dovute per il ritardato adempimento rispetto a tutti gli obblighi previsti dal capitolato speciale, e dal cronoprogramma, sono:

TIPOLOGIA	N.	MOTIVAZIONE	IMPORTO	NOTE
1	VERIFICHE			
	1.1	Mancata apertura al pubblico negli orari contrattualizzati	100,00 €	per ciascuna segnalazione, previa verifica in contraddittorio
	1.2	Mancata apertura della struttura agli incaricati della Stazione Appaltante per l'effettuazione di sopralluoghi di verifica negli orari di apertura contrattualizzati o concordati con l'Appaltatore	500,00 €	per il primo evento
	1.2.1	Mancata apertura della struttura agli incaricati della Stazione Appaltante per l'effettuazione di sopralluoghi di verifica negli orari di apertura contrattualizzati o concordati con l'Appaltatore per ogni evento successivo al primo nell'arco di 30 giorni	1.000,00 €	per ogni evento successivo rispetto al punto 1.2 nell'arco di 30 giorni
	1.3	Mancata consegna entro 7 gg naturali e consecutivi della documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante per le verifiche di competenza	500,00 €	per i primi 7 gg naturali e consecutivi

	1.3.1	Mancata consegna della documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante per le verifiche di competenza per ogni giorno successivo alla mancata fornitura entro 7 gg naturali e consecutivi	100,00 €	per ogni giorno di ritardo rispetto al punto 1.3
2	MANCATA COMUNICAZIONE			
	2.1	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi dell'avvenuta cattura e ricovero, presso il canile rifugio, dei cani vaganti nel territorio comunale;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione
	2.2	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi di avvenuta microchippatura dei cani ricoverati entro i termini previsti per legge;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione
	2.3	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi di avvenuto affido dei cani ricoverati;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione
	2.4	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi di eventuale restituzione dei cani precedentemente affidati;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione
	2.5	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi di furti o fughe dei cani ricoverati;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione

2.6	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi di eventuali variazioni dello stato di salute dei cani ricoverati, con attestazione da parte del veterinario responsabile sanitario del canile rifugio della diagnosi e delle cure necessarie;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione
2.7	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante entro 2 gg naturali e consecutivi del decesso dei cani ricoverati con certificato del veterinario responsabile sanitario del canile rifugio che ne attesti le motivazioni, redatto entro i termini previsti per legge;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione
2.8	Mancata registrazione e comunicazione dei dati dei cani ricoverati, affidati e deceduti presso la banca dati dell'anagrafe canina della Regione Sardegna istituita con D.G.R. n. 34/9 del 03.07.2018 entro i termini previsti per legge;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione rilevata dalle verifiche mensili. Al fine di escludere la responsabilità di mancata registrazione da parte della banca dati, prima dell'applicazione della penale la SA provvederà a richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione
2.9	Mancata annotazione del registro delle presenze in formato elettronico, conforme all'Allegato n. 4 della Deliberazione R.A.S.	20,00 €	per ciascuna mancata annotazione

	17/39 del 27/4/2010;		
2.10	Mancata trasmissione mensile alla Stazione Appaltante, entro il giorno 5 di ogni mese, di copia del registro delle presenze in formato elettronico, sia in formato .pdf e sia in formato tabellare editabile (.xls, .csv, .dat, o simili); I dati trasmessi dovranno essere allineati alla banca dati dell'anagrafe canina regionale e ministeriale. Qualora i dati non fossero allineati dovranno essere allegate anche le copie delle avvenute registrazioni/comunicazioni inviate alla banca dati dell'anagrafe canina regionale e ministeriale.	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione
2.11	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali modifiche apportate alla numerazione dei box di ricovero, con aggiornamento della pianta del canile e sui singoli box;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione
2.12	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di avvenuto smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, di proprietà del Comune di Macomer;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione
2.13	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali variazioni degli orari di apertura al pubblico del canile rifugio con un preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione

	2.14	Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali variazioni del nominativo e dei recapiti del medico veterinario responsabile sanitario del canile;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione
	2.15	Mancata comunicazione delle informazioni inerenti agli eventi ed alle campagne di adozione;	20,00 €	per ciascuna mancata comunicazione

Art. 2.16 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al RUP (ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al DUVRI allegato agli elaborati di appalto, contestualmente al proprio DVR con la valutazione dei rischi specifici propri per il luogo di lavoro oggetto di esecuzione del contratto.

Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare ulteriori proposte di modifica o integrazione al DUVRI loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il DUVRI dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dell'esecuzione del servizio, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Comune di Macomer;
- che l'RSPP dell'Amministrazione comunale è: _____
- di aver preso visione del DUVRI in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri afferenti all'eliminazione o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 6.000,00.

Nella fase di esecuzione del contratto, per l'amministrazione comunale, il Datore di lavoro ed il RUP provvederanno:

- a verificare l'adempimento degli obblighi connessi al D.lgs. 81/2008;
- adeguare il DUVRI ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione del servizio e alle eventuali modifiche;
- controllare la corretta applicazione, da parte dell'Appaltatore e imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- proporre la sospensione dell'esecuzione del servizio, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Art. 2.17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.18 – PAGAMENTI PRESTAZIONI

Il pagamento delle prestazioni avviene, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, dell'importo relativo alla prestazione effettuata, nel periodo di riferimento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 2.19 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Conformemente all'articolo 25 del D.M. 49/2018, il DEC, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dell'esecuzione del contratto, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici per l'esecuzione degli appalti di servizi sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Le attività di verifica di conformità si devono svolgere secondo le modalità previste dall'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Art. 2.20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare, inoltre, anche gli oneri di seguito elencati:

- la segnalazione al DEC, entro 2 giorni, delle eventuali problematiche sanitarie rilevate;
- la segnalazione al DEC, entro le 2 giorni, degli eventuali decessi;
- controllo periodico a cadenza mensile dello stato di manutenzione delle aree, delle strutture e attrezzature oggetto di esecuzione del contratto;
- le spese per la realizzazione di fotografie degli animali nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione di Esecuzione del Contratto;

- l'adozione, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei servizi e nel compenso di cui all'articolo Art IMPORTO E FORMA DELL'APPALTO del presente Capitolato. Detto compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle prestazioni appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 2.21 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'esecuzione del contratto, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 2.22 - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 205 e articolo 206 del D.lgs. n. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del contratto possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016.

Il DEC darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 2.23 - ARBITRATO

Se non si procede all'accordo bonario e l'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto da autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante. L'arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara.

L'appaltatore può recusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 2.24 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs 50/2016, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. La richiesta di revisione dei prezzi deve essere inviata alla Stazione Appaltante a mezzo PEC, dopo il primo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'indice F.O.I. aggiornato con riferimento al mese di sottoscrizione del contratto e dovrà essere corredata dai conteggi revisionali e dai documenti probatori (es.: le bollette per le utenze energetiche, fatture per acquisto di mangimi, ecc). La determinazione della revisione prezzi viene effettuata dalla stazione

appaltante, all'esito di un'istruttoria condotta dal RUP al fine della verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale richiesto dall'Appaltatore.

CAPITOLO 3 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 3.1 - NORME GENERALI

3.1.1 Generalità

La quantità delle prestazioni sarà determinata a misura, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate negli elaborati di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione di Esecuzione, le eccedenze saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione di

3.1.2 Contabilizzazione e computo delle prestazioni a misura

La contabilizzazione dei servizi a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei servizi le prestazioni effettivamente eseguite e rilevate, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità dei servizi realmente eseguiti.

La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto, calcolati al netto del ribasso contrattuale, contabilizzati in proporzione al servizio eseguito. Considerato che l'appalto del servizio è aggiudicato col criterio dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali prestazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

Ai fini dell'esecuzione dell'appalto i servizi oggetto di appalto sono quantificati nell'elaborato di progetto COMPUTO_METRICO; tale documento di progetto riporta le dimensioni oggetto di misura dei quantitativi ordinati e resi per ciascuna lavorazione:

- H/Peso: quantità espresse in giorni della durata del servizio, per il periodo (1° anno, 2° anno, etc.) di riferimento;
- par.ug.: numero di animali presunto stimato per il periodo (1° anno, 2° anno, etc.) di riferimento;

L'unità di misura utilizzata per la quantificazione del servizio è rappresentata dalla presenza giornaliera, espressa in giorni (d), rilevata per ciascun cane ricoverato durante il periodo di esecuzione del contratto. Il costo giornaliero misura il valore economico, espresso in euro al giorno (€/d), di ogni singola presenza rilevata per ogni singolo cane ricoverato, valutato con i prezzi di progetto al netto del ribasso d'asta.

Il costo complessivo per la contabilizzazione dei servizi oggetto di esecuzione del contratto è calcolato mediante il prodotto fra il numero delle presenze giornaliere ed il costo giornaliero.

Nel caso di variazioni in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

3.1.3 - Rilevazione delle presenze giornaliere

La misurazione delle presenze giornaliere sarà effettuata sulla base del registro delle presenze in canile (sanitario e rifugio), allineato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale. L'allineamento dei dati fra registro delle presenze del canile (sanitario e rifugio) e banca dati dell'anagrafe canina regionale dovrà essere garantito dall'appaltatore.

Sarà inoltre, cura dell'appaltatore trasmettere al Committente, unitamente al documento di fatturazione, il registro delle presenze in canile (sanitario e rifugio), riferito al periodo considerato.

Ai fini della contabilizzazione economica delle presenze rilevate, in caso di incongruenza tra registro delle presenze in canile (sanitario e rifugio) e anagrafe canina, saranno considerate unicamente le presenze rilevabili dalla banca dati dell'anagrafe canina regionale.

CAPITOLO 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI OGGETTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 4.1 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO MANTENIMENTO DEI CANI RICOVERATI

4.1.1 - Attività di trasporto dei cani

Tutte le attività di trasporto dei cani, sia preliminari all'avvio del servizio sia eventuali durante l'esecuzione dello stesso (trasporto da canile sanitario a canile rifugio), dovranno essere effettuate con mezzi idonei e secondo la normativa vigente, garantendo le condizioni di sicurezza e di benessere dell'animale.

4.1.2 - Attività di pulizia e disinfezione

Le attività di pulizia e disinfezione devono garantire la vivibilità dell'ambiente per gli animali ricoverati presso le strutture e per gli operatori e gli impiegati ivi addetti. A tal fine tutti gli ambienti (padiglioni, reparti, ricoveri, uffici, infermeria, magazzini ecc.) devono risultare puliti e, per quanto possibile, privi di odore. La pulizia e la sanificazione devono riguardare specificatamente: i ricoveri ed i relativi cortiletti esterni e loro pertinenze per tutte le strutture; le aree di servizio, marciapiedi, aree verdi di sgambamento, pulizia ambulatori; pulizia uffici e servizi; lavaggio delle ciotole, raccolta di tutte le deiezioni, svuotamento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Sono a carico del gestore tutti i prodotti di pulizia ed igienici idonei, i quali non dovranno assolutamente interferire con il buon funzionamento dell'impianto di depurazione dei reflui.

Nello specifico l'attività di pulizia dei reparti adibiti al ricovero dei cani, con relative aree esterne, deve comprendere una pulizia generale e complessiva al mattino ed una pulizia continuativa durante tutto l'arco della giornata. La prima pulizia generale deve comprendere la lavatura dei box senza la presenza di animali all'interno lasciando la struttura asciutta ed in perfetto stato igienico; la seconda attività di pulizia sarà mirata all'eliminazione delle deiezioni durante tutto l'arco della giornata. Mensilmente, inoltre, dovrà essere effettuata una accurata disinfezione di tutti i reparti. La pulizia delle aree esterne deve avvenire giornalmente e comprendere marciapiedi, vialetti, aree di sgambatura con raccolta delle deiezioni.

Per gli uffici e servizi dovrà comprendere il lavaggio e disinfezione dei pavimenti nel caso soggiornino i cani e lo svuotamento dei cestini nei cassonetti indifferenziati. Le pulizie ordinarie verranno eseguite quotidianamente. La pulizia delle ciotole deve avvenire, relativamente a quelle destinate per il cibo, ogni volta che viene somministrato il pasto ai cani, con acqua calda e detersivo avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere asportati ed eliminati. È assolutamente fatto divieto di riutilizzare gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto. Relativamente a quelle usate per l'acqua, invece, la pulizia deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con i prodotti detergenti ammessi. Infine, periodicamente e con frequenza da stabilirsi secondo le indicazioni dei veterinari, dovranno essere lavate e disinfettate tutte le attrezzature di ricovero degli animali quali le cuccie interne ed esterne dei cani e quanto sarà deputato necessario al benessere degli animali. Trimestralmente dovrà essere eseguita una derattizzazione e disinfestazione di tutte le aree e degli interni delle strutture. Salvo i casi di estrema urgenza determinati dalla eccezionale presenza di topi o qualsiasi altro

animale o parassiti infestanti e pericolosi per la salute dei cani, la struttura e le aree circostanti dovranno essere interessate da interventi di derattizzazione e disinfestazione eccezionali.

4.1.3 - Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali

Per l'attività di custodia, governo e mantenimento degli animali ospiti del canile (sanitario e/o rifugio) oggetto di esecuzione del contratto, gli operatori addetti devono possedere individualmente adeguate conoscenze dei criteri di gestione degli animali (nello specifico sarà necessario che nel novero dei soggetti addetti a tali mansioni sia individuato nominativamente del personale particolarmente esperto nella gestione di cani che per indole o per situazioni di stress mostrino particolare aggressività o siano di difficile contenimento). Tale elenco dovrà essere comunicato per iscritto al Settore Tecnico Servizio Ambiente entro 3 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. Per una corretta gestione di tali situazioni sarà opportuno riservare esclusivamente a tale mansione il personale per il maneggio e il contenimento dei predetti animali. Sarà cura del personale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali dispongano di acqua fresca da bere e che al momento della somministrazione del cibo ogni animale abbia consumato la propria razione avendo cura al tempo stesso di evitare zuffe o scontri. Nel caso dovessero verificarsi situazioni di inappetenza o di impossibilità di nutrimento l'addetto alla somministrazione del cibo dovrà provvedere personalmente ad alimentare l'animale al fine di evitare denutrizione o deperimento. Qualora la situazione non sia gestibile nel modo predetto dovrà essere fatta pronta comunicazione al veterinario responsabile del canile che disporrà relativamente al singolo caso. Gli operatori, inoltre, dovranno svolgere giornalmente, secondo la turnazione prevista, una costante attività di controllo sugli animali curandone non solo la pulizia ma monitorando anche lo stato psicofisico. Affinché detta attività di controllo permetta di evidenziare eventuali anomalie dovrà essere predisposto, in ogni canile, un apposito registro. In detto registro dovranno essere annotate tutte le necessarie segnalazioni relative agli animali. L'inserimento dei dati sarà vagliato dal veterinario che disporrà le terapie in relazione ad ogni singolo caso segnalato. A titolo esemplificativo e non esaustivo detta attività di controllo deve riguardare: il non completo consumo della razione giornaliera o comunque inappetenza, denutrizione, ipotonia o deperimento; presenza di deiezioni di consistenza e/o colore anormali, anomale manifestazioni psicofisiche (ad es. del mantello, della cute, sintomatologia anomala, eventuali segni di lotta fra animali, aggressività ecc.). Detti registri dovranno essere predisposti entro 3 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto ed essere sottoposti al vaglio del veterinario che li firmerà ogni qual volta si renda necessario.

L'attività di controllo dovrà riguardare, in particolare per i cani, anche, quando possibile, l'eventuale abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box avendo cura a che l'attribuzione dell'animale con altri nel box non comporti morsicature, lotte o sbranamenti. A tal fine dovranno essere adottati criteri di omogeneità di taglia, precedenti situazioni di convivenza, sesso, ecc. Dovranno, inoltre, essere limitati, compatibilmente con il numero delle presenze, spostamenti frequenti che potrebbero causare stress nei gruppi degli animali coinvolti. Con riguardo ad animali particolarmente aggressivi o mordaci verso i propri simili questi non dovranno essere destinati con altri nel box assegnato. Per quanto riguarda la cura degli animali, nei casi di prolungata permanenza in canile e secondo le indicazioni del veterinario, dovrà essere programmato un servizio di toelettatura da calendarizzarsi in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali che preveda esemplificativamente i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura,

spazzolature per la rimozione del pelo morto od infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni medicati, ecc. Detto servizio, in relazione alla specificità di alcuni interventi (es. rasatura), dovrà essere svolto da personale competente ed idoneo. In relazione alla sgambatura, nelle aree appositamente individuate, più cani potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non incompatibili, altrimenti la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo. Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio. Non è assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio. Ogni cane dovrà essere munito di collare identificativo con il quale è possibile risalire alla sua ubicazione all'interno del box assegnatogli. Il nominativo del medico Veterinario Responsabile Sanitario del canile sarà nominato a cura e spese dell'Appaltatore ed il suo nominativo sarà comunicato alla Stazione appaltante entro due giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Lo stesso è responsabile della salute dei cani, decide il tipo di cibo standard e cibo speciale (per cuccioli o animali anziani o malati) e di cura e medicinali da somministrare ai cani, provvede ad emettere richieste di acquisto di medicine sulla base delle effettive necessità ed inoltre custodisce le scorte di medicinali all'interno di armadietti chiusi a chiave, dei quali è responsabile.

4.1.4 - Alimentazione degli animali

La distribuzione di cibo deve avvenire almeno una volta al giorno in orario da concordare con il medico veterinario a seconda delle esigenze degli animali. Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti nei canili dovranno effettuare la somministrazione giornaliera prestando particolare attenzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali, segnalando al veterinario eventuali problemi. Il cibo da somministrare deve essere completo nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile. Inoltre, in relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia che tenendo conto dei seguenti parametri siano arricchite con integratori vitaminici e minerali:

- 1) taglia, stato di salute, età dell'animale;
- 2) cuccioli;
- 3) animali malati, anziani,
- 4) inappetenti, debilitati o convalescenti.

Per i cuccioli dovrà essere seguita una diversa cadenza di somministrazione di cibo secondo le indicazioni e diete impartite dal Veterinario Responsabile. Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo anche conto dei parametri di cui ai punti precedenti, laddove il veterinario ne riscontri la necessità. Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell'alimentazione sarà comunicata dal veterinario che provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso specifico. Nella proposta di offerta dovrà essere allegata una dettagliata scheda tecnica dalla quale desumere la qualità del cibo ed i principi alimentari contenuti nel cibo che sarà somministrato agli animali. Si specifica che la tipologia del cibo prescelto ed il relativo programma di alimentazione potranno subire in corso di gestione delle modificazioni

giustificate dalla necessità di variare e migliorare la gestione dell'alimentazione stessa secondo specifiche indicazioni che saranno fornite dal veterinario. I cuccioli non ancora svezzati dovranno essere alimentati regolarmente fino a completo svezzamento a intervalli regolari, anche notturni.

4.1.5 - Attrezzature per la gestione dei servizi

L'aggiudicatario dovrà sostenere tutte le spese relative all'approvvigionamento di attrezzature e del materiale necessario per il governo, alimentazione e pulizia degli animali ricoverati presso la struttura e per la pulizia e l'igiene di tutti i locali e gli spazi della struttura stessa. Nello specifico dovrà provvedere al rimpiazzo, quando usurati, di collari, guinzagli, cucce, ciotole e quant'altro necessario alla gestione degli animali presenti nelle strutture. Dovrà inoltre dotarsi di un idoneo numero di lettori di microchip per l'individuazione dei cani.

4.1.6 - Adozioni

Le pratiche di adozione dei cani devono essere seguite dal veterinario responsabile del canile (sanitario e/o rifugio) in collaborazione con l'appaltatore per quanto concerne la compatibilità fra le peculiarità caratteriali dell'animale e le richieste dell'adottante. Alle persone recidive nella rinuncia di proprietà non possono essere affidati cani in adozione. Ogni cane deve essere consegnato alla persona che intende adottarlo esente da filaria, vaccinato, dotato di microchip e, se femmina adulta, sterilizzata. Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, viene data informazione al nuovo proprietario con possibilità della loro prosecuzione a carico del gestore del canile presso la nuova casa. Qualora, in casi del tutto eccezionali, venga data in adozione una femmina adulta non sterilizzata oppure un cucciolo femmina, per la quale non sia stato ancora possibile procedere alla sterilizzazione, viene fatto sottoscrivere all'adottante un impegno vincolante volto a riportare la femmina per la sterilizzazione in data concordata a carico dell'ASL presso il Canile o altra struttura indicata dalla ASL. In caso di richiesta di adozione di cani che potrebbero diventare oggetto di combattimenti, maltrattamenti, riproduzione incontrollata, oppure richiesti per scopo di guardia o per la sostituzione di cani scomparsi o morti per casi di avvelenamento o incompatibilità di vicinato o con altri animali, è prevista una adeguata valutazione dei richiedenti, che può dare luogo a richiesta di informazioni ulteriori sulla loro condotta, sul possibile domicilio e sulle capacità di gestire il cane privatamente e in luoghi pubblici. A tale scopo il richiedente viene invitato a fornire le proprie generalità ed a presentarsi una seconda volta, dopo un periodo utile al fine di far eseguire alle guardie zoofile e ad eventuali altri organi interpellati gli accertamenti necessari per l'esito della valutazione. È vietato dare in adozione o affidare qualsiasi cane a soggetti riconosciuti colpevoli di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali. Qualora si presenti questa situazione, la richiesta dev'essere segnalata immediatamente alle Guardie Zoofile ed ai servizi di polizia amministrativa e giudiziaria. In tutti i casi dev'essere effettuata una valutazione sui richiedenti, da parte degli operatori, del veterinario di servizio con riserva della possibilità della verifica nel tempo dello stato di benessere del cane. È possibile l'affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è rintracciabile ma temporaneamente impossibilitato, per gravi motivi, a recuperare l'animale. Al momento dell'adozione o dell'affidamento temporaneo vengono registrati tutti i dati necessari al controllo del cane. L'adottante riceve materiale informativo sugli oneri da assolvere in tutti i casi previsti per legge e sulle elementari norme comportamenti da mantenere per il corretto rapporto con il proprio animale. È promossa anche l'adozione a distanza dei cani ospiti presso il canile, da parte di persone che, a

titolo di volontariato, si impegnano a curare l'aspetto affettivo e ludico del/i cane/i prescelto/i, presso gli spazi della struttura, senza materialmente farlo/i fuori uscire dal canile, se non in casi eccezionali appositamente valutati e dietro autorizzazione. All'adottante dovrà essere inoltre garantito per il cane scelto il richiamo della vaccinazione ed i controlli sanitari per un anno.

4.1.8 - Sito web del canile (sanitario e/o rifugio)

L'aggiudicatario dovrà avere un sito Web dedicato del quale curerà l'aggiornamento al fine di promuovere e incentivare le adozioni, tramite l'inserimento delle fotografie e delle schede descrittive di tutti gli animali adottabili, entro e non oltre cinque giorni dall'ingresso nelle strutture ed implementando tutte le notizie utili all'utenza per rendere fruibile le strutture di canile.

4.1.9 - Servizi offerti dettagliati nell'offerta tecnica

Le prestazioni offerte desunte dall'offerta tecnica allegata ai documenti di gara, saranno misurate e valutate sulla base delle caratteristiche quantitative e valutative specificate in sede di gara.

SOMMARIO

CAPITOLO 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO -

AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI CONTRATTUALI	2
Art 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
Art 1.2 - IMPORTO E FORMA DELL'APPALTO	5
<i>Art 1.2.1 – QUADRO ECONOMICO GENERALE</i>	<i>6</i>
Art. 1.3 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO.....	7
Art. 1.4 - REQUISITI DELLA STRUTTURA LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
Art. 1.5 - CATTURA DEI CANI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE	8
Art. 1.6 - REGISTRAZIONE DEI CANI, TRACCIABILITÀ DELLE PRESENZE GIORNALIERE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DELL'APPALTATORE.....	8
Art. 1.7 - DECESSO DEI CANI RICOVERATI	9
Art. 1.8 - INCENTIVAZIONE DELLE ADOZIONI	10
Art. 1.9 – CONTRIBUTI AI PRIVATI.....	10
Art. 1.10 - VARIAZIONI, VARIANTI E MODIFICHE.....	11
Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	12
Art. 2.2 - CONTROLLI.....	13
Art. 2.3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE	13
Art. 2.4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE.	15
Art. 2.5 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	16
Art. 2.6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 2.7 - RECESSO.....	17
Art. 2.8 - GARANZIA DEFINITIVA.....	17
Art. 2.9 - COPERTURE ASSICURATIVE	19
Art. 2.10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	19
Art. 2.11 - CONSEGNA E AVVIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE.....	19
Art. 2.12 - CRONOPROGRAMMA PROGETTO - PROGRAMMA DI ESECUZIONE – SOSPENSIONI.....	20

Art. 2.13 - RAPPORTI CON LA DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC).....	21
Art. 2.15 - PENALI	23
Art. 2.16 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	28
Art. 2.17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
Art. 2.18 – PAGAMENTI PRESTAZIONI	29
Art. 2.19 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	30
Art. 2.20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	30
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	30
Art. 2.21 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE.....	31
Art. 2.22 - ACCORDO BONARIO.....	32
Art. 2.23 - ARBITRATO	33
Art. 2.24 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI	33
Art. 3.1 - NORME GENERALI.....	35
3.1.1 Generalità	35
3.1.2 Contabilizzazione e computo delle prestazioni a misura.....	35
3.1.3 - Rilevazione delle presenze giornaliere	36
Art. 4.1 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO MANTENIMENTO DEI CANI RICOVERATI.....	37
4.1.1 - Attività di trasporto dei cani.....	37
4.1.2 - Attività di pulizia e disinfezione	37
4.1.3 - Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali	38
4.1.4 - Alimentazione degli animali.....	39
4.1.5 - Attrezzature per la gestione dei servizi.....	40
4.1.6 - Adozioni	40
4.1.8 - Sito web del canile (sanitario e/o rifugio)	41
4.1.9 - Servizi offerti dettagliati nell'offerta tecnica.....	41